

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1452 DEL 07/09/2022

### **OGGETTO**

CONVENZIONE AD PERSONAM CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. GASTROENTEROLOGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA- DOTT. BENTIVOGLIO VINCENZO PIO.

Proponente: UOS FORMAZIONE  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 1566/22

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“La formazione medico-specialistica è disciplinata dal D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE.

La disciplina sopra richiamata prevede che ai Rettori delle Università sia consentito la stipula di Convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

A fronte di quanto esposto, questa Azienda ha da tempo intrapreso una proficua collaborazione con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova per tale formazione presso unità operative aziendali inserite nella rete formativa delle Scuole di specializzazione di area medica dell'Ateneo in parola.

Poiché l'UOC di Gastroenterologia dell'Ospedale di Vicenza non è accreditata quale struttura della rete formativa dell'Università di Padova, la stessa ha chiesto la stipula di una Convenzione per lo svolgimento di uno stage di un medico specializzando, Dott. Bentivoglio Vincenzo Pio, presso l'unità operativa sopra detta; in merito alla richiesta, l'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream, nella seduta del 30.06.2022, ha espresso il parere positivo.

Per tutto quanto sopra espresso, si propone l'approvazione della Convenzione per lo svolgimento di uno stage, da parte del medico specializzando Dott. Bentivoglio Vincenzo Pio, ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso l'unità operativa anzidetta, al di fuori della rete formativa, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di uno stage, da parte del medico specializzando Dott. Bentivoglio Vincenzo Pio, ai fini della formazione specialistica di area sanitaria, presso l'UOC di Gastroenterologia dell'Ospedale di Vicenza, al di fuori della rete formativa, come risulta dal testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(per il dr. Achille Di Falco – dr.ssa Mariuccia Lorenzi)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;

Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;

Visto il Decreto del Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria (seduta del 28 aprile 2022);

Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del 30 giugno 2022)

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott.ssa Roberta Rasa

**E**

Azienda Ulss n. 8 Berica con sede legale in via Rodolfi n. 47 36100 Vicenza, C.F./P.IVA 02441500242, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - Specializzando**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica, il dott. Bentivoglio Vincenzo Pio, nato a Torremaggiore (FG) il 15.04.1993, residente in viale Trieste 240 – 36100 Vicenza (VI), tel. 3280923020, codice fiscale BNTVCN93D15L273L, (d'ora in poi denominato "specializzando").

Lo specializzando, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta reperibile attraverso il sito internet dell'Azienda ULSS al seguente link: [http://www.aulss8.veneto.it/allegati/11513-Modulo\\_frequenza\\_Scuole\\_Specializzazione\\_Profilo\\_Medico.pdf](http://www.aulss8.veneto.it/allegati/11513-Modulo_frequenza_Scuole_Specializzazione_Profilo_Medico.pdf).

### **Art. 3 – Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 26 settembre 2022 al 31 marzo 2023.

L'attività di tirocinio in formazione specialistica disciplinata dalla presente convenzione non potrà avere una durata superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto lo Specializzando.

### **Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: UOC di Gastroenterologia e UOS di Endoscopia Digestiva dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza con orario di accesso: 08.00-20.00.

### **Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

acquisizione di competenze base di endoscopia digestiva nel paziente adulto da applicare successivamente in ambito pediatrico. Il progetto di formazione prevede l'esecuzione di attività teorica e pratica in ambito clinico-endoscopico tramite la frequenza del Servizio di Endoscopia digestiva dell'UOC di Gastroenterologia pediatrica dell'Ospedale di Vicenza

### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

### **Art. 7 – Tutore**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Paolo Pallini indicato come tutore dal soggetto ospitante.

### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Eugenio Baraldi, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

### **Art. 11 - Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto

legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della durata del tirocinio e della formazione specifica eventualmente già effettuata.

### **Art. 12 – Privacy**

L'Azienda, l'Università e lo specializzando si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio è in capo all'Ente ospitante e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

### **Art. 13 – Mensa e Uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione, agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, le uniformi di servizio.

Per quanto invece concerne l'accesso alla mensa, viene applicata la D.G.R. del Veneto n. 417 del 12.04.2022, lettera S, per la quale l'accesso viene garantito ai medici specializzandi a condizioni agevolate solo quando saranno stipulate apposite Convenzioni con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di riferimento, fino ad allora l'accesso alla mensa sarà garantito attraverso il pagamento dell'onere stabilito per gli utenti esterni.

### **Art. 14 – Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 15 – Imposta di bollo e di registro**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto promotore.

#### **Art. 16 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Padova.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

(La Dirigente Dott.ssa Roberta Rasa)

PER AZIENDA ULSS 8 BERICA

(Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)